



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 551
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 30 marzo 2016

INDICE**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 30 marzo 2016

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 19,50.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RGNR – n. 6862/2014 RG GIP)
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 novembre e proseguito nelle sedute del 1° dicembre 2015 del 9, del 16 e del 23 marzo 2016.

Il PRESIDENTE comunica che in data 29 marzo 2016 è stata depositata da parte dell'onorevole Silvio Berlusconi presso la segreteria della Giunta un'istanza di differimento delle determinazioni di quest'ultima a data successiva a quella del 15 aprile 2016, giorno di prossima celebrazione dell'udienza preliminare del procedimento penale n. 2934/14 R.G.N.R., onde avere precisa evidenza – secondo il richiedente – di quale in concreto sarà la definitiva formulazione dell'imputazione ascritta a suo carico.

Viene infatti precisato che, nella prima udienza preliminare celebrata il 29 febbraio 2016, la difesa dell'onorevole Berlusconi ha formulato eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano a conoscere e giudicare la posizione processuale del medesimo.

In data 18 marzo 2016, all'esito della seconda udienza preliminare, il Giudice dell'udienza preliminare precedente, a scioglimento dell'assunta riserva, ha emesso un'ordinanza con la quale ha ravvisato profili di indeterminazione dell'imputazione con riferimento esclusivamente al tempo e al luogo di commissione dei reati di corruzione in atti giudiziari, ritenendo che la precisa indicazione di tali elementi sia rilevante ai fini della decisione in merito all'eccezione sulla competenza territoriale articolata dalle difese; il giudice ha peraltro riscontrato profili di incertezza anche sotto il diverso e parimenti rilevante aspetto relativo al riferimento all'articolo 81 capoverso del codice penale, e cioè se il pubblico ministero abbia inteso formulare per ciascun capo di imputazione concernente il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale (corruzione in atti giudiziari) un'unica ipotesi corruttiva a pagamenti frazionati oppure una pluralità di fatti corruttivi uniti dal vincolo della continuazione interna.

Il giudice precedente pertanto, precisato che il mancato adempimento, da parte del pubblico ministero, dell'obbligo di provvedere all'integrazione dell'atto imputativo dopo il relativo sollecito da parte del Giudice dell'udienza preliminare comporta la dichiarazione della «nullità del capo di imputazione con conseguente regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze dell'indagine», ha disposto che il pubblico ministero precisi l'imputazione in relazione ai diversi capi di imputazione citati nell'ordinanza con riferimento ai due aspetti evidenziati (ossia al *tempus* e al *locus commissi delicti*), riservando all'esito la decisione in merito all'eccezione incompetenza del giudice adito.

Sul piano procedurale si osserva che la proposta di rinvio dell'esame a data successiva al 15 aprile è già stata formulata dal senatore Alicata nella seduta del 23 marzo 2016 e che sulla stessa la Giunta si è già pronunciata, respingendo a maggioranza nella medesima seduta tale proposta.

Di conseguenza, alla stregua della prassi regolamentare del Senato, un'eventuale nuova proposta del medesimo tenore di quella già respinta eventualmente formulata da un membro della Giunta (in recepimento dell'istanza di rinvio di Berlusconi) deve necessariamente essere dichiarata preclusa, come avviene in tutti i casi di votazione effettuata in ambito parlamentare (si pensi, solo a titolo meramente esemplificativo, alla votazione di un emendamento, la cui reiezione preclude la votazione di un'eventuale nuovo emendamento di contenuto analogo al primo).

Per esigenze di completezza istruttoria il Presidente relatore rileva poi che l'articolo 26, primo comma, del codice di procedura penale (che recita testualmente: «L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite»), nel prevedere che l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite, appare espressione del principio di conservazione delle prove.

Quanto alla tipologia delle prove rispetto a cui opera il principio di conservazione, la giurisprudenza ne ha esteso l'applicabilità anche ai mezzi di ricerca della prova. In particolare la Cassazione penale, sezione

IV, 19.10.2006, n. 37372, stabilisce testualmente che: «in tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche disposte ai sensi dell'articolo 13 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con l. 12 luglio 1991, n. 203, l'emissione del decreto da parte di GIP incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso poiché vale il principio generale, previsto dall'articolo 26, comma primo, codice di procedura penale per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite».

Analoga impostazione è stata seguita dalla Cassazione penale, sezione V, 28.10.1997, n. 4714.

Quindi in tema di autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni telefoniche, l'emissione del decreto da parte di Giudice per le indagini preliminari incompetente è priva di effetti sulla validità del provvedimento stesso, poiché vale il principio generale, previsto dall'articolo 26, primo comma, del codice di procedura penale per cui l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite.

Il senatore AUGELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) reputa che la deliberazione assunta dalla Giunta nella scorsa seduta – sulla base della proposta di rinvio avanzata dal senatore Alicata – era basata su indiscrezioni di stampa necessariamente approssimative ed ancora da verificare. Nella seduta odierna, al contrario, la Giunta si trova di fronte ad un'istanza motivata e scritta, suffragata da elementi conoscitivi che in precedenza non potevano essere noti nella loro compiutezza. Di conseguenza, la diversità delle situazioni descritte consente, a suo avviso, alla Giunta di pronunciarsi in questa sede sull'istanza di differimento presentata da Silvio Berlusconi.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), nel confermare che la proposta di rinvio formulata nella precedente seduta non poteva tener conto di tutti gli aspetti ora a disposizione della Giunta, ritiene che l'istanza di differimento della seduta costituisce un fatto oggettivamente nuovo che giustifica una nuova pronuncia da parte della Giunta, anche tenuto conto che l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare il 18 marzo scorso ravvisa profili di indeterminatezza dell'imputazione che, qualora confermati, potrebbero comportare una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Silvio Berlusconi. Per queste ragioni, sostiene l'istanza di differimento dell'esame della Giunta in una data successiva a quella del 15 aprile 2016.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), aderendo alle considerazioni esposte dai senatori intervenuti, rileva che l'istanza di differimento, motivata e specifica, oltre che fondata su un'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare, determina un fatto sostanzialmente diverso da quello sul quale la Giunta si è pronunciata nella precedente seduta, in virtù di notizie di stampa ancora non completamente definite. Di conseguenza,

non ravvisa alcun ostacolo di natura procedurale ad un'ulteriore determinazione sul punto da parte della Giunta.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si chiede quali siano le ragioni di urgenza che impongano alla Giunta di definire l'esame del documento in titolo, non accogliendo l'istanza di differimento presentata da Silvio Berlusconi che risulta motivata ed ancorata ad una data certa, successiva al 15 aprile prossimo.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che un'eventuale e diversa decisione processuale sulla competenza territoriale non inficia sul materiale probatorio già prodotto, che è intangibile per effetto del principio di conservazione delle prove.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur concordando con le osservazioni del senatore Casson, ritiene che l'indeterminatezza dei capi di imputazione a carico di Silvio Berlusconi potrebbe implicare una sentenza di non luogo a procedere, che rappresenterebbe un fatto di rilievo tale da pregiudicare il prosieguo dell'esame da parte della Giunta.

Il senatore CUCCA (*PD*) reputa inutile l'istanza di differimento poiché la Giunta è chiamata a decidere sull'utilizzabilità delle intercettazioni, sulla base della richiesta trasmessa dalla competente autorità giudiziaria e a prescindere da quale sia il capo di imputazione.

Il PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento, dichiara l'inammissibilità dell'istanza di differimento dell'esame, in quanto in contrasto con la deliberazione già adottata dalla Giunta nella precedente seduta su una proposta avente un dispositivo sostanzialmente analogo.

Il senatore AUGELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) esprime la propria contrarietà in merito alla decisione da ultimo assunta dal Presidente, che si è conformato ad un'interpretazione esclusivamente letterale della norma regolamentare senza tener conto che l'istanza di differimento presenta da Silvio Berlusconi, motivata e recante una data certa, costituisce una fattispecie nuova e diversa che avrebbe pienamente giustificato una determinazione della Giunta nella seduta odierna.

Il senatore MOSCARDELLI (*PD*), intervenendo in discussione generale, dichiara di condividere l'approccio logico seguito dal Presidente relatore e, proprio sviluppando ulteriormente tale suo ragionamento, prospetta l'opportunità di una riformulazione della proposta del relatore, con riferimento alle conversazioni captate su due distinte utenze della signora Guerra, finalizzata a limitare l'accoglimento della richiesta di autorizzazione solo alle prime due telefonate captate, ossia a quella del 12

aprile 2012 e a quella del 16 aprile 2012, rigettando quindi la richiesta per tutte le altre telefonate intercettate su tali utenze (comprese le telefonate del 20 e del 21 aprile, per le quali invece il Presidente relatore nella proposta originaria proponeva l'accoglimento). Per quel che concerne invece le utenze della Berardi condivide integralmente la soluzione adottata dal relatore, volta ad accogliere la richiesta per la prima telefonata, ossia quella del 15 maggio e a rigettarla per la successiva del 22 giugno.

Il PRESIDENTE relatore, nessun altro richiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, recepisce la proposta di riformulazione testé prospettata dal senatore Moscardelli, proponendo quindi di accogliere la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le telefonate del 12 aprile, del 16 aprile e del 15 maggio 2012, e di rigettare invece la stessa per tutte le restanti conversazioni captate.

Richiama poi le tutte le argomentazioni, già espresse nell'ambito della seduta del 9 marzo 2016 in sede di illustrazione della proposta conclusiva, in merito alla occasionalità delle sopracitate intercettazioni.

Quanto ai rilievi prospettati nel corso della discussione generale dal senatore Caliendo, ricorda che lo stesso ha richiamato l'attenzione sui nomi di fantasia utilizzati negli atti processuali per identificare Berlusconi e gli altri coindagati, sintomatico – a suo giudizio – dell'intenzione di intercettare attraverso le utenze di terzi lo stesso Berlusconi.

Tale ricostruzione non tiene conto tuttavia di alcuni elementi che si andranno di seguito a sottolineare. L'autorità giudiziaria non ha mai negato di conoscere il legame esistente tra i terzi intercettati e Berlusconi. Infatti a pagina 19 dell'ordinanza (pagina 7 del documento) scrive testualmente il Giudice per le indagini preliminari: «Si disponeva pertanto l'iscrizione di Francesco Calogero Magnano, Barbara Guerra e Iris Berardi (con nomi di fantasia, al fine di evitare improprie fughe di notizie, data la notorietà dei personaggi)».

Il clamore giornalistico-mediatico che le vicende in questione comportarono per la cronaca scandalistica di quei giorni, rendevano conoscibili al grande pubblico persone prima ignote (nella specie i terzi intercettati).

Tale elemento non è tuttavia sufficiente a mutare la natura fortuita delle intercettazioni in quanto, alla stregua infatti di un criterio di plausibilità, era difficilmente ipotizzabile, anzi altamente improbabile, che un Presidente del Consiglio potesse prendere direttamente contatti con un testimone in un processo che lo vedeva coinvolto, al fine di porre in essere atti corruttivi. Era infatti ragionevole ipotizzare che il Presidente Berlusconi si sarebbe avvalso, eventualmente, di terzi intermediari non coinvolti nel processo per interloquire con i testimoni, sia per la «visibilità» intrinseca alla carica ricoperta, sia per l'oggettivo «pericolo» connesso alla propria posizione giudiziaria.

E la «controprova» oggettiva della verosimiglianza e plausibilità di tale tesi è desumibile dalla circostanza che effettivamente Berlusconi, pro-

prio come ipotizzato *ex ante* dall'autorità giudiziaria, si faceva continuamente negare e non rispondeva al telefono per ben 400 volte. Quindi, alla luce della ricostruzione fin qui evidenziata, era del tutto inverosimile che intercettando la Guerra e la Berardi si potesse intercettare anche una conversazione delle stesse con Berlusconi.

Circa il secondo rilievo sollevato dal senatore Caliendo in relazione alla richiesta di archiviazione formulata in un primo momento dal pubblico ministero, ricorda preliminarmente che successivamente alla captazione delle intercettazioni *de qua* (tutte del 2012), e precisamente in data 31 gennaio 2013, il pubblico ministero, al fine di favorire la speditezza del procedimento principale n. 27883/11, disponeva lo stralcio degli atti relativi alle due indagate e al signor Magnano e la formazione di un nuovo fascicolo processuale, che acquisiva il n. 5351/13 R.G.N.R. (v. pag. 142 dei documenti processuali) e che, in data 4 marzo 2013, il pubblico ministero proponeva richiesta di archiviazione del suddetto procedimento n. 5351/13, rilevando che la valutazione complessiva del materiale probatorio in atti non consentiva allo stato di ritenere sussistenti elementi idonei atti a suffragare l'ipotesi accusatoria relativa alla corruzione in atti giudiziari.

Innanzitutto rileva che la collocazione temporale della richiesta di archiviazione (31 gennaio 2013) esclude una rilevanza della stessa al fine di valutare l'eventuale direzione dell'atto di indagine costituito dalle intercettazioni, atteso che le intercettazioni stesse (tutte del 2012) erano a tale data già state captate.

Va poi evidenziato che i pubblici ministeri titolari del procedimento a carico di Berlusconi, nonché gli stessi difensori, avevano definitivamente rinunciato all'esame delle due donne, sicché risultava allo stato impossibile una valutazione del loro comportamento processuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 319-*ter* del codice penale (v. pagine 131-132 dei documenti processuali). In accoglimento della predetta richiesta, in data 8 aprile 2013 il Giudice per le indagini preliminari emetteva decreto di archiviazione (v. pagina 137 dei documenti processuali).

In quel contesto era oggettivamente difficile ipotizzare un'accusa di corruzione in atti giudiziari per soggetti che non sono stati in tale occasione escussi dai pubblici ministeri come testimoni.

I problemi relativi alla falsa testimonianza ed all'ipotesi di corruzione in atti giudiziari sono emersi solo successivamente. Infatti, con sentenza n. 7927/13 del 26 aprile 2013, depositata il 21 novembre 2013, la Quarta sezione penale del Tribunale di Milano disponeva la trasmissione dei verbali di udienza alla Procura della Repubblica ravvisando la falsità delle deposizioni rese da numerosi testimoni; anche il Collegio della Quinta sezione penale, con sentenza n. 9289/13 del 19 luglio 2013 e depositata il 29 novembre 2013, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura stessa ravvisando, oltre al reato di falsa testimonianza, anche quello di corruzione in atti giudiziari, e ciò con espresso riferimento a Iris Berardi e Barbara Guerra (v. pagine 137-138 dei documenti processuali). Infatti, quale elemento di novità rispetto alla precedente richiesta di archiviazione, Barbara

Guerra, su disposizione del Collegio della Quinta sezione penale ai sensi dell'articolo 507 del codice di procedura penale, era stata citata e aveva deposto in quel processo, mentre Iris Berardi, egualmente citata, non si era presentata (v. pagina 138 dei documenti processuali).

È proprio in conseguenza della trasmissione dei citati verbali alla Procura ad opera dei Collegi suindicati, in data 23 gennaio 2014 (v. integrazione istruttoria inviata dal Tribunale di Milano, nonché pag. 138 dei documenti processuali) che veniva iscritto il procedimento penale n. 2934/14 R.G.N.R. a carico, tra gli altri, di Silvio Berlusconi, Barbara Guerra e Iris Berardi per i delitti di cui agli articoli 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 321 e 372 (falsa testimonianza) del codice penale e che, il 25 marzo 2014, la Procura della Repubblica chiedeva l'autorizzazione alla riapertura delle indagini in relazione al citato procedimento penale n. 5351/13.

Il Presidente relatore, a conclusione del proprio intervento, avverte che verrà posta ai voti la propria proposta, nella versione conseguente all'ultima integrazione effettuata in recepimento dei suggerimenti del senatore Moscardelli, che accoglie la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria per le telefonate – captate su due utenze in uso alla signora Guerra – del 12 e del 16 aprile 2012, rigettando invece la stessa per le telefonate captate, sulla prima utenza, il 20 aprile, il 9 luglio, il 31 luglio ed il 1° agosto 2012, nonché per le telefonate, captate sulla seconda utenza, il 21 aprile ed il 27 agosto 2012 (data in cui sono state intercettate due distinte telefonate identificate con i progressivi 921 e 922). Per quel che concerne l'utenza in uso alla signora Berardi, propone l'accoglimento della richiesta per la telefonata intercettata il 15 maggio 2012 e invece il rigetto per la conversazione captata il 22 giugno 2012.

Si passa alle dichiarazioni di voto sulla proposta prospettata dal Presidente relatore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), preannuncia anche a nome del proprio Gruppo, il voto contrario sulla proposta formulata dal Presidente relatore, sottolineando l'esigenza di valutare *ex ante* – e non quindi *a posteriori* – la direzione dell'atto di indagine, al fine di comprendere se lo stesso sia rivolto in maniera mirata nei confronti del parlamentare, con conseguente necessità in tal caso della preventiva autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Ritiene che l'utilizzo dei nomi di fantasia da parte dell'autorità giudiziaria, sia per i coindagati non parlamentari che per l'onorevole Berlusconi – identificato con il nome «Nascente» – denota la consapevolezza da parte dei magistrati procedenti della circostanza dell'implicazione nelle indagini dello stesso Berlusconi, atteso che l'interesse mediatico non poteva che nascere dal predetto coinvolgimento. A tale riguardo, pertanto, le argomentazioni sostenute dall'autorità giudiziaria a sostegno dell'utilizzo dei nomi di copertura non potevano certo riferirsi alle signore Berardi e Guerra, che nel 2012 non erano personaggi che godevano di una così vasta notorietà.

Peraltro essendo la fattispecie di reato perseguita dal pubblico ministero quella di corruzione in atti giudiziari, doveva necessariamente ipotizzarsi l'esistenza di un corruttore accanto ai corrotti.

Va poi rilevato che la stessa Procura della Repubblica di Milano, con riferimento alla richiesta di archiviazione, ha sollevato dubbi sull'utilizzabilità delle intercettazioni.

Rileva inoltre l'oratore che anche qualora si accedesse alla tesi – da lui non condivisa – della occasionalità della prima telefonata intercettata su un'utenza della Guerra, ossia quella del 12 aprile 2012, risulta comunque del tutto incongrua la scelta del relatore di voler autorizzare anche la seconda telefonata captata, ossia quella del 16 aprile 2012, avvenuta a distanza di quattro giorni, nei quali sicuramente il pubblico ministero è stato informato della prima captazione. Precisa che è a tal fine del tutto irrilevante la circostanza che la telefonata del 16 aprile sia stata captata su un'altra utenza intestata alla Guerra, distinta quindi rispetto all'utenza (sempre intestata alla stessa Guerra) sulla quale è stata intercettata la prima conversazione del 12 aprile; infatti il pubblico ministero, una volta venuto a conoscenza dell'intercettazione del 12 aprile, avrebbe dovuto interrompere le intercettazioni su tutte le utenze intestate alla Guerra, chiedendo autorizzazione preventiva alla Camera competente per l'effettuazione della captazione, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore Caliendo conclude il proprio intervento evidenziando che la direzione dell'atto di indagine era rivolta fin dall'inizio nei confronti dell'onorevole Berlusconi e conseguentemente sarebbe stato necessario respingere *in toto* – quindi per tutte le undici telefonate captate – la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in modo tale da salvaguardare la garanzia prevista dall'articolo 68 della Costituzione.

La scelta del relatore di prospettare invece l'accoglimento della richiesta – sia pure limitatamente a talune telefonate – non solo si pone in contrasto con la citata norma costituzionale, ma costituisce anche una vera e propria violazione – secondo l'oratore – della funzione della Giunta di tutela legale dell'attività dei parlamentari.

Infine, pur apprezzando lo spirito della proposta di riformulazione sostenuta dal senatore Moscardelli e recepita dal Presidente relatore, ribadisce il voto contrario dei senatori di Forza Italia.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta prospettata dal Presidente relatore, evidenziando che l'utilizzo di un nome di fantasia per identificare l'onorevole Berlusconi costituisce un indice del coinvolgimento dello stesso nelle indagini.

Anche l'elevato numero dei tentativi di contatto (circa 400) dimostrano che la possibilità di intercettare un parlamentare era nel caso di specie concreta.

Il senatore CRIMI (*M5S*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta formulata dal Presi-

dente relatore, rilevando che il tempo trascorso tra la prima e la seconda serie di intercettazioni rende verosimile la configurabilità del carattere fortuito di tutte le captazioni, anche di quelle di luglio ed agosto, attesa peraltro la sequenza molto ravvicinata delle stesse.

Fa presente poi che l'interlocutore privilegiato di Berlusconi è il Magnano e quindi non la Guerra e la Berardi, alle quali si riconducono le intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione in titolo.

L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando la necessità di accogliere la richiesta di autorizzazione dell'autorità giudiziaria per tutte le undici telefonate captate.

Il senatore CUCCA (*PD*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta in questione, rilevando che, sia nell'intervento di replica effettuato nell'odierna seduta dal Presidente relatore e sia nell'ambito della proposta conclusiva illustrata dallo stesso nella seduta del 9 marzo 2016, tutte le argomentazioni logiche in ordine alla casualità o meno delle telefonate intercettate sono state adeguatamente approfondite e articolate in modo esaustivo.

Esprime apprezzamento anche per la proposta di riformulazione avanzata dal senatore Moscardelli, volta a circoscrivere ulteriormente le telefonate per le quali è plausibile la configurazione del requisito della occasionalità.

Relativamente alle considerazioni espresse dal senatore Caliendo in merito al lasso di tempo di quattro giorni intercorso tra la prima e la seconda telefonata captata su utenze della Guerra, rileva che il 12 aprile 2012 era un giovedì e che pertanto la successiva telefonata di lunedì 16 aprile 2012 era separata dalla prima da un *weekend*, nel corso del quale è plausibile e verosimile che il magistrato competente non sia stato informato della prima captazione.

Il senatore AUGELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto di astensione sulla proposta prospettata dal Presidente relatore, evidenziando che nonostante l'approccio analitico seguito dal relatore stesso, restano comunque insuperabili talune questioni, *in primis* quella dell'utilizzo del nome di fantasia «Nascente» per identificare Berlusconi.

Rileva poi che, anche accedendo alla tesi della casualità della prima intercettazione su utenza della Guerra, ossia quella del 12 aprile 2012, risulta sicuramente non occasionale la seconda intercettazione del 16 aprile 2012, effettuata su una diversa utenza (sempre intestata alla Guerra), atteso che tra tali due captazioni intercorre un lasso temporale di quattro giorni, nel corso del quale l'autorità giudiziaria è sicuramente stata informata della prima captazione.

Precisa infine che il voto di astensione viene espresso anche al fine di differenziarsi dal voto contrario preannunciato dal Movimento 5 Stelle.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto in dissenso dal proprio Gruppo, preannunciando l'espressione di un voto contrario sulla proposta formulata dal Presidente relatore.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver precisato che come sempre non parteciperà al voto, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la propria proposta finalizzata all'accoglimento della richiesta di autorizzazione in titolo per le telefonate – captate su utenze in uso alla signora Guerra – del 12 e del 16 aprile 2012, e al rigetto invece della predetta richiesta per le telefonate del 20 aprile, del 9 luglio, del 31 luglio e del 1° agosto 2012, nonché per le telefonate del 21 aprile e del 27 agosto 2012 (data in cui sono state intercettate due distinte telefonate identificate con i progressivi 921 e 922); per quel che concerne invece l'utenza in uso alla signora Berardi, propone l'accoglimento della richiesta per la telefonata intercettata il 15 maggio 2012 e invece il rigetto per la conversazione captata il 22 giugno 2012.

La Giunta respinge, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE precisa che verrà individuato un nuovo relatore per l'esame in Giunta, scelto – come da prassi – tra i membri che non abbiano votato a favore della proposta respinta dalla Giunta stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,55.